



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

Ai sensi dell'art 429 lc. c.p.c.

Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N. 27826/23 all'udienza dell'11/6/24, mediante lettura, la seguente sentenza

TRA

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura generale dello Stato pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

RICORRENTE

E

FNS CISL – FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA SICUREZZA, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv Francesco La Gattuta pec francescolagattuta@ordineavvocatiroma.org, giusta procura in calce alla memoria

RESISTENTE

Oggetto: opposizione ex art 28 St lav.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 5/9/23 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire, in accoglimento dell'opposizione ex art. 28 l. n. 300/70, riformare ed annullare l'ordinanza n. 85237/2023 emessa in data 21/08/2023 pubblicata in data 21/08/2023 dal Tribunale di Roma III Sezione Lavoro in persona del giudice dott.ssa

La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 131 CPC E DELL'ART 28 ST LAV .

Il giudice della precedente fase avrebbe definito la fase stessa con ordinanza , invece che con decreto, contravvenendo all' art 131 cpc che stabilisce essere la legge ad indicare il provvedimento che il giudice deve adottare e nella specie l'art 28 St. Lav. aveva previsto la forma del decreto e non dell'ordinanza.

Si ritiene che la censura ,se pur pertinente , di fatto non abbia come conseguenza quella di dover annullare l'ordinanza, infatti in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma l'ordinanza contiene tutti gli elementi che avrebbe contenuto il decreto ,essendo in essa presente l'ordine alla cessazione della condotta sindacale e la statuizione sulle spese .

ASSENZA DI ANTISINDACALITA' DELLA CONDOTTA

Sostiene il Ministero che non vi sarebbe stato alcun recesso unilaterale dall'Accordo del 19 aprile 2016, essendosi solo comunicata l'inefficacia dell'Accordo perché contrario a norme primarie e quindi nullo ex art 1418 cc .

Occorre premettere che le censure sul provvedimento conclusivo della prima fase, secondo cui il giudice non si sarebbe pronunciato sulla validità dell'accordo non potendo decidere nel caso in esame in base al principio della ragione più liquida, sono state scritte per la prima volta nelle note di discussione e quindi sono tardive .

Quanto invece al motivo di opposizione sollevato con il ricorso, secondo cui l'Amministrazione si sarebbe limitata a comunicare l'inefficacia di un Accordo che non poteva impegnare l'Amministrazione , in quanto nullo , si ritiene che il motivo è infondato.

Si deve ricordare che il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in data 19 aprile 2016, sottoscriveva un Accordo integrativo nazionale con le Organizzazioni sindacali rappresentative di Comparto, ai sensi dell'art. 38 comma 1, D.lgs. n. 217/2005, relativo ai criteri per l'effettuazione dei trasferimenti temporanei del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco appartenente al ruolo dei Vigili del fuoco ed al ruolo dei capo squadra e capo reparto, disposti ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'articolo 78, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 42 bis del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'art 3 del predetto accordo stabiliva «Per garantire la piena funzionalità delle attività di soccorso tecnico urgente, per ciascun Comando Provinciale e/o Direzione Regionale è fissato un limite massimo di posti, di seguito denominati "posti extra organico" riservati esclusivamente ai beneficiari delle leggi speciali di cui al comma 1 (ossia i beneficiari delle leggi 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'articolo 78, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 42 bis del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) anche in considerazione dell'organico operativo delle sedi di servizio». Con decreto del Vice Capo Dipartimento Vicario, è stato precisato all'art. 1 che « In relazione a quanto previsto dall'articolo 3 dell'Accordo Integrativo Nazionale del 16 aprile 2016, il limite massimo di posti extra organico, per ciascun Comando e/o Direzione Regionale è fissato nella misura del 2% della dotazione organica teorica del ruolo dei Vigili del fuoco o del ruolo dei Capi squadra e dei Capi reparto, di cui al decreto del Ministro dell'Interno 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii. Per tutte le motivazioni di cui in premessa, la copertura del limite massimo dei posti extraorganico, per ciascuna sede individuata, subordina l'accoglimento delle ulteriori istanze pervenute alla disponibilità dei medesimi posti».Con l'art 9 dell'Accordo si è poi esteso l'Accordo stesso anche alle rimanenti qualifiche del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre le qualifiche di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto.

Dopo sette anni di applicazione con nota in data 7.6.2021 l'Amministrazione ha comunicato alle Organizzazioni sindacali che, per le motivazioni espresse, che attengono soprattutto, in considerazione del rilevante numero di richieste pervenute, alla necessità di un momento di verifica della fattibilità sotto il profilo organizzativo, avuto riguardo alle esigenze delle sedi di provenienza e a quelle delle sedi di destinazione, "l'accordo integrativo nazionale non trova applicazione" richiamando il parere della Funzione Pubblica del 29/4/21 secondo cui le norme in materia di trasferimenti previsti dalle leggi speciali non prevedevano automaticamente la possibilità di riconoscimento dei benefici, ma richiedevano una verifica della compatibilità del movimento sotto il profilo organizzativo, avuto riguardo agli organici e alle esigenze di servizio delle sedi interessate, pertanto l'introduzione in sede di contrattazione integrativa di contingenti extra organico in assenza di un'espressa previsione normativa in tal senso non appare ad avviso dell'Amministrazione in linea con il dettato legislativo e in sede di contrattazione integrativa è necessario operare nei limiti della cornice delle norme di rango primario non potendosi ammettere istituti che esorbitino dalla stessa.

Si ritiene, contrariamente al Ministero, che la contrattazione integrativa sia intervenuta su materie ad esse assegnate e che non abbia introdotto clausole nulle.

Sul primo punto l'art 38, comma 1, D.lgs. 13 ottobre 2005, n.217 prevede:

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 37, comma 1.».

L'art. 32, comma 1, lett. b) del D.P.R. 7 maggio 2008, CCNL 2006/2009 precisa:

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 36 e 38 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente decreto, sulle seguenti materie: in sede di Amministrazione centrale: b) criteri per la mobilità del personale a domanda"

Pertanto i criteri per la mobilità sono demandati alla contrattazione integrativa che poteva disciplinarli liberamente.

Sul secondo punto dedotto in ricorso ossia sulla eccepita nullità dell'Accordo in quanto contrastante con norme imperative che non prevedevano un extra organico, per cui la mobilità prevista dalle leggi speciali doveva essere ricondotta nell'alveo delle ordinarie vacanze di organico, si ritiene che non vi sia nullità.

Le norme speciali violate sono l'art.33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 secondo cui «*Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.*»

L'art 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui «*Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.*».

L'art.42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che stabilisce «*Il genitore con figli minori*

fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.»

Pertanto le norme non sanciscono un diritto assoluto al trasferimento di coloro che si trovano nelle situazioni ivi indicate, ma legano il diritto al trasferimento del lavoratore a valutazioni dell'Amministrazione mediante gli incisi "ove possibile", "criteri di priorità" e "vacanza e disponibilità dei posti".

Quello che è stato fatto nell'accordo è stato indicare i criteri ex ante in base ai quali l'amministrazione ha ritenuto, in conformità con le norme richiamate, che si potesse realizzare la possibilità, la priorità, la vacanza e la disponibilità mediante la creazione di un extra organico limitato, poi, nella percentuale e creato non solo per soddisfare i diritti dei lavoratori, come subordinati agli interessi della PA, ma anche per soddisfare gli interessi della PA.

Si veda a tal proposito l'art 3 dell'Accordo del 2016 che ha previsto "Per garantire la piena funzionalità delle attività di soccorso tecnico urgente, per ciascun Comando Provinciale e/o Direzione Regionale è fissato un limite massimo di posti, di seguito denominati "posti extra organico" riservati esclusivamente ai beneficiari delle leggi speciali di cui al comma 1" e il Decreto del Vice Capo Dipartimento che ha stabilito la quota extra organico e ha sottolineato essere la quota stata calcolata considerando che la fissazione del limite massimo di tali posti, riservati "esclusivamente ai beneficiari delle leggi speciali cui all'accordo, è frutto di una valutazione ex ante dei diversi interessi coinvolti e sopra meglio specificati".

Pertanto si ritiene che l'aver disposto un extra organico su cui far trasferire i beneficiari delle leggi indicate non è una previsione contrastante con le norme citate, le quali, nel rimandare con le diverse espressioni sopra indicate alle valutazioni dell'amministrazione, non vietano che tali valutazioni non possano risolversi nel prevedere un extra organico di cui si è fissata la percentuale creato anche per soddisfare gli interessi dell'Amministrazione, esplicitando così ex ante la sua valutazione.

Ciò detto non si può non affermare che l'opponente avrebbe dovuto prima della convocazione informare ed aprire una trattativa sindacale per la modifica dell'Accordo, non potendo solo comunicare che l'Accordo non sarebbe più stato applicato per il parere della Funzione Pubblica che tra l'altro non afferma chiaramente la nullità dell'Accordo stesso.

Alla luce di quanto affermato appaiono irrilevanti gli incontri e trattative, delle quali tra l'altro parte opponente non ha prodotto alcuna documentazione, intervenute dopo la nota indicata sopra, al di là della considerazione di parte resistente secondo cui tali incontri e trattative non avevano ad oggetto l'Accordo in esame ma riguardavano la mobilità ordinaria del personale e non la problematica oggetto del presente giudizio.

Essendo questi i motivi di opposizione e risultando infondati, il ricorso deve essere respinto. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
rigetta il ricorso,

condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4242,00 oltre iva cpa e spese generali

Roma 11/6/24

Il giudice

Per quanto riguarda la condanna al pagamento delle spese di lite, il giudice ha considerato che l'opponente ha presentato ricorso in appello, senza che il ricorso fosse motivato e giustificato. Pertanto, il giudice ha ritenuto che l'opponente non ha fornito alcuna prova della fondatezza del suo ricorso e, di conseguenza, ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.

Il giudice ha inoltre considerato che l'opponente ha presentato ricorso in appello, senza che il ricorso fosse motivato e giustificato. Pertanto, il giudice ha ritenuto che l'opponente non ha fornito alcuna prova della fondatezza del suo ricorso e, di conseguenza, ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.

Quello che è stato fatto nell'accordo è stato indicato i criteri ex ante in fase di quali l'amministrazione ha ritenuto, in conformità con le norme richiamate, che si potesse realizzare la possibilità di priorità in vacanza e in disponibilità mediante la creazione di un organo limitato, poi, nella percentuale e creato non solo per soddisfare i diritti dei lavoratori, come subordinati agli interessi della PA, ma anche per soddisfare gli interessi della PA.

Si veda a tal proposito l'art. 3 dell'Accordo del 2016 che ha previsto: "Per garantire la piena funzionalità delle attività di soccorso tecnico urgente per ciascun Comune Provinciale, la Giunta Regionale è fissato un limite massimo di posti, da assegnare in modo esclusivo, per la riserva organica, riservata esclusivamente ai beneficiari delle leggi speciali di cui al comma 1, e il Decreto del Vice Capo Dipartimento che ha stabilito la quota organica e il sostanziale essere la quota stata calcolata considerando che la fissazione del limite massimo di tali posti, riservata, esclusivamente ai beneficiari delle leggi speciali cui all'accordo, è frutto di una valutazione ex ante dei diversi interessi coinvolti e sopra meglio specificati".

Peraltro si ritiene che l'aver disposto un organo limitato su cui far trasfere i beneficiari delle leggi indicate non è una previsione consistente con le norme citate, le quali, nel mandare con le diverse espressioni sopra indicate alle valutazioni dell'amministrazione, non vietano che tali valutazioni non possano trasfere nel prevedere un organo limitato di cui si è fissata la percentuale creato anche per soddisfare gli interessi dell'Amministrazione, capintende così ex ante la sua valutazione.

Cio detto non si può non ritenere che l'opponente avrebbe dovuto prima della convocazione informare ed aprire una trattativa sindacale per la modifica dell'Accordo, non potendo solo comunicare che l'Accordo non sarebbe più stato applicato per il parere della Funzione Pubblica che ha l'altro non atteso chiarimenti in merito all'Accordo stesso.

Alla luce di quanto affermato sopra, in merito ai ricorsi e trattative, delle quali tra l'altro parte opponente non ha prodotto alcuna documentazione, intervenendo dopo la nota indicata sopra, al di là della considerazione di parte resistente secondo cui tali incontri e trattative non avevano ad oggetto l'Accordo in esame, ma riguardavano la mobilità ordinaria del personale e non la problematica oggetto del presente giudizio. Essendo questi i motivi di opposizione e ricorso indicati, il ricorso deve essere respinto. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccorribilità.

PQM

Definitivamente pronunciando ogni ulteriore opposizione o istanza disattesa, rigetta il ricorso.